



Ferrovie Valle Metauro

STATUTO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Costituzione e sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/91, denominata "FVM Ferrovie della Valle del Metauro" con sede in Fano, attualmente in via del Domenichino, n. 17/c; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART.2 - Carattere dell'organizzazione di volontariato

L'organizzazione di volontariato è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'organizzazione di volontariato potrà partecipare quale associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ART.3 - Durata dell'organizzazione di volontariato

La durata dell'organizzazione di volontariato è illimitata.

ART.4 - Scopi dell'organizzazione di volontariato

L'organizzazione di volontariato si pone come scopo principale di creare un gruppo operativo specializzato in attività ferroviarie nell'ambito della Protezione Civile.

Essa collaborerà con le altre organizzazioni di volontariato iscritte alla Protezione Civile della Regione Marche e rimarrà a disposizione con il suo personale, per qualsiasi impiego in questo ambito, a cui sarà chiamata ad operare (emergenze, esercitazioni ecc.).

L'attività specialistica invece, si svolgerà principalmente lungo il territorio della Valle del Metauro, utilizzando la struttura della ferrovia Fano-Urbino e sarà di supporto alle attività dei Gruppi e delle organizzazioni di volontariato inserite nel sistema della Protezione Civile.

Particolare attenzione verrà rivolta alla sorveglianza ed al monitoraggio del territorio lungo la linea ferroviaria ed all'utilizzo della linea stessa in occasione di calamità e/od altri eventi straordinari.

A titolo semplificativo e non tassativo l'organizzazione di volontariato svolgerà, inoltre, le seguenti attività:

Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari di di interesse per i soci e non; iniziative ricreative.

L'organizzazione di volontariato in collaborazione con le Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Locali e con altre Associazioni od Enti potrà essa stessa promuovere e gestire iniziative come: treni speciali, treni storici, con lo scopo di sollecitare e sensibilizzare il pubblico e gli Enti Locali

FVM – Ferrovie Valle Metauro

Via del Domenichino, 17/c – 61032 Fano (PU)

tel. 0721.823398 – fax. 0721.1830187

www.ferroviafvm.it info@ferroviafvm.it

sull'opportunità e sui vantaggi derivanti da un sistema di trasporti pubblici efficienti, in termini sia di rilancio turistico che di risparmio economico, di tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente. Inoltre l'organizzazione di volontariato si adopererà al recupero, alla conservazione e all'utilizzo di impianti, fabbricati, strutture, aree e mezzi ferroviari di particolare interesse storico e culturale. L'organizzazione di volontariato si propone anche come struttura per servizi di informazione per associazioni e categorie che perseguano finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa. L'organizzazione di volontariato non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L' Organizzazione di volontariato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Titolo II - SOCI

ART.5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Organizzazione di volontariato cittadini italiani e stranieri di sentimenti e comportamento democratici.

L'elenco dei soci dell'organizzazione di volontariato è tenuto costantemente aggiornato dal segretario generale in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

ART.6 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati rivolta al consiglio direttivo e questa dovrà indicare le generalità, la residenza, il recapito e la professione svolta dagli stessi. L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento entro tale termine, si dovrà intendere che essa è stata respinta.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo e a versare la quota sociale annua entro il 31 marzo di ogni anno.

L'adesione all'Organizzazione di volontariato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Organizzazione di volontariato comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione di volontariato.

ART.7 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) **Soci fondatori**: coloro che hanno promosso e costituito l'Organizzazione di volontariato. Essi fanno parte di diritto del consiglio direttivo.

FVM – Ferrovia Valle Metauro

Via del Domenichino, 17/c – 61032 Fano (PU)

tel. 0721.823398 – fax. 0721.1830187

www.ferroviafvm.it info@ferroviafvm.it

- b) **Soci aderenti**: coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dall'Organizzazione di volontariato. Essi non sono eleggibili alle cariche elettive.
- c) **Soci effettivi**: sono i soci aderenti che conseguono tale qualifica dopo tre anni consecutivi di iscrizione come soci aderenti. Essi sono eleggibili alle cariche direttive. All'interno delle suddette categorie si possono ulteriormente distinguere:
 - d) **Soci sostenitori**: coloro che aderiscono mediante versamento di una quota sociale superiore almeno al doppio di quella ordinaria.
 - e) **Soci benemeriti**: coloro che hanno contribuito finanziariamente effettuando un versamento a favore dell'organizzazione di volontariato reputato dal consiglio direttivo di particolare rilevanza;
 - f) **Soci onorari**: coloro che accettano di aderire all'organizzazione di volontariato a seguito del conferimento da parte del consiglio direttivo della tessera onoraria per importanti e significativi comportamenti o servizi resi all'organizzazione di volontariato stessa. Essi non possono rivestire cariche direttive.
 - g) **Soci giovani**: sono i soci di età inferiore alla maggiore età.

ART.8 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'organizzazione di volontariato ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie .

I soci devono versare quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo.

ART.9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto ed efficaci dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tal scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci; l'esclusione avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, fatta a mezzo raccomandata A.R. Tale provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli potrà adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso;
- d) per ritardato pagamento dei contributi annuali, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese di marzo;
- e) per decesso.

FVM – Ferrovia Valle Metauro

Via del Domenichino, 17/c – 61032 Fano (PU)

tel. 0721.823398 – fax. 0721.1830187

www.ferroviafvm.it info@ferroviafvm.it

ART.10 Organizzazione interna

L'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. Per il raggiungimento dei propri fini l'organizzazione di volontariato inoltre potrà a mezzo del suo legale rappresentante o altra persona espressamente delegata, assumere personale o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al funzionamento oppure occorrenti a qualificare e/o specializzare l'attività svolta dalla stessa.

ART.11 - Sezioni periferiche

Laddove si dimostri necessario e se ne ravvisino le condizioni, il consiglio direttivo potrà provvedere alla costituzione di sedi periferiche, essendo l'ambito territoriale la linea ferroviaria di riferimento. Le sedi periferiche saranno rette da un "Responsabile di Sezione", democraticamente eletto tra i soci della sezione stessa i quali provvederanno anche ad eleggere al loro interno un consiglio di Sezione composto da tre a cinque membri, compreso il responsabile di Sezione ordinaria. Per la gestione ordinaria delle Sezioni si rimanda ad apposito regolamento da redigere a cura del Direttivo.

Titolo III - ORGANI

ART.12 - Indicazione degli organi dell'Organizzazione di volontariato

Organi dell'organizzazione di volontariato sono:

- l'assemblea generale dei soci.
- il consiglio direttivo.
- il presidente.
- il vice presidente.
- il segretario generale.
- il tesoriere.

Assemblea

ART.13 - Partecipazione all'Assemblea

L'organizzazione di volontariato ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli aderenti all'organizzazione di volontariato. L'assemblea si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro il 31 marzo. Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del segretario generale e del tesoriere.
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'organizzazione di volontariato.
- c) delibera sulle modifiche del presente statuto.

FVM – Ferrovia Valle Metauro

Via del Domenichino, 17/c – 61032 Fano (PU)

tel. 0721.823398 – fax. 0721.1830187

www.ferroviafvm.it info@ferroviafvm.it

d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione di volontariato.

e) delibera sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione di volontariato stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione di volontariato e la devoluzione del suo patrimonio. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno dieci soci o da almeno tre consiglieri.

ART.14 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata con preavviso di almeno quindici giorni, mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato per lettera a tutti i soci a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo fax, telefono o posta elettronica.

ART.15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. E' ammesso l'intervento per delega da riferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione di volontariato o, in caso di sua assenza, dal vice presidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti, su apposito registro vidimato, dal segretario generale incarica o in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Le delibere di modifica allo statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

ART.16 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisioni del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Consiglio direttivo

FVM – Ferrovia Valle Metauro

Via del Domenichino, 17/c – 61032 Fano (PU)

tel. 0721.823398 – fax. 0721.1830187

www.ferroviafvm.it info@ferroviafvm.it

ART.17 - Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'organizzazione di volontariato ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'organizzazione di volontariato per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- c) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo ;
- d) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- e) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- f) stabilire, entro il 31 marzo, la quota di versamento minima per chi intende aderire all'Organizzazione di volontariato;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sezioni periferiche;
- i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'organizzazione di volontariato ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Organizzazione di volontariato stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- j) redigere gli eventuali regolamenti interni.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

ART.18 - Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto, per il primo triennio, dai soci fondatori, membri di diritto. Successivamente ai tre anni esso è composto da:

i soci fondatori e da tre soci effettivi eletti dall'Assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario fra i soci effettivi, ed in mancanza di questi, tra i soci aderenti.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate sostenute per ragioni di servizio.

ART.19 - Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo possono essere convocate anche mediante avviso telefonico, per fax, o posta elettronica, almeno cinque giorni prima.

FVM – Ferrovia Valle Metauro

Via del Domenichino, 17/c – 61032 Fano (PU)

tel. 0721.823398 – fax. 0721.1830187

www.ferroviafvm.it info@ferroviafvm.it

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio si deve redarre apposito verbale sottoscritto dai consiglieri presenti.

E' possibile partecipare alla votazione del consiglio direttivo per via telematica (e-mail, internet e similari) ai consiglieri impossibilitati a partecipare di persona.

La relativa documentazione cartacea dei voti espressi per tali vie andrà allegata al verbale.

Presidente e vice presidente

ART.20 - Compiti del presidente

Il presidente dirige l'organizzazione di volontariato e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'organizzazione di volontariato anche ad estranei al consiglio stesso.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'organizzazione di volontariato sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione. Al presidente dell'organizzazione di volontariato compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'organizzazione di volontariato; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica (che dovrà avvenire entro sette giorni) del suo operato.

Il presidente convoca l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'organizzazione di volontariato, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente convoca la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART.21 Elezione del presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere, al suo interno, un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

FVM – Ferrovia Valle Metauro

Via del Domenichino, 17/c – 61032 Fano (PU)

tel. 0721.823398 – fax. 0721.1830187

www.ferroviafvm.it info@ferroviafvm.it

ART.22 - Il vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Segretario generale

ART.23 - Il segretario generale

Il segretario generale dell'organizzazione di volontariato è nominato dall'Assemblea dei soci, per un triennio, tra i soci dell'organizzazione di volontariato.

Il segretario cura il disbrigo degli affari ordinari; svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del consiglio direttivo e alle riunioni dell'assemblea.

Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'organizzazione di volontariato.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo nonché del libro degli aderenti all'organizzazione di volontariato.

Tesoriere

ART.24 - Il tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Organizzazione di volontariato e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Titolo IV - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART.25 - Bilancio consuntivo e preventivo

L'organizzazione di volontariato redige annualmente il bilancio.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio per chiudersi il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo il tesoriere provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, nonché alla predisposizione del bilancio preventivo.

Titolo V - RISORSE ECONOMICHE

ART.26 - Patrimonio dell'Organizzazione di volontariato

Il patrimonio dell'Organizzazione di volontariato è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Organizzazione di volontariato a qualsiasi titolo.

FVM – Ferrovia Valle Metauro

Via del Domenichino, 17/c – 61032 Fano (PU)

tel. 0721.823398 – fax. 0721.1830187

www.ferroviafvm.it info@ferroviafvm.it

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ART.27 - Entrate dell'Organizzazione di volontariato

Le entrate dell'Organizzazione di volontariato sono costituite :

- a) dalle quote associative annuali, da stabilirsi annualmente da parte del consiglio direttivo;
- b) da contributi degli enti in genere;
- c) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART.28 - Destinazione del patrimonio sociale

All'organizzazione di volontariato è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione di volontariato stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La corresponsione di compensi ai limiti di cui al D.P.R. 645/91 e al D.L. 239/95 è considerata distribuzione indiretta di utili.

L'Organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.29 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione alla Organizzazione di volontariato non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti alla Organizzazione di volontariato di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari o a quelli annuali. I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento della Organizzazione di volontariato né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla organizzazione di volontariato; non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Organizzazione di volontariato a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Titolo VI - NORME GENERALI E FINALI

ART.30 - Scioglimento e liquidazione

FVM – Ferrovia Valle Metauro

Via del Domenichino, 17/c – 61032 Fano (PU)

tel. 0721.823398 – fax. 0721.1830187

www.ferroviafvm.it info@ferroviafvm.it

Lo scioglimento dell'Organizzazione di volontariato è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il parere favorevole di almeno tre quarti dei presenti. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea o dei liquidatori ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge .

ART.31 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Pesaro.

ART.32 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.